



# **COMUNE DI CASTIADAS**

**Provincia sud Sardegna**

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE  
EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL  
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO  
PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
DEL COMUNE DI CASTIADAS**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 12.01.2024

## **Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti alla Polizia Locale a tempo indeterminato non amministrativi. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di detta forma di previdenza integrativa.

## **Art. 2 – DESTINATARI**

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, a tempo indeterminato, non amministrativi in possesso delle qualifiche indicate all'art. 5 della Legge 65/1986.

2. Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova.

## **Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 del codice della strada, pertanto saranno versati nel fondo previdenziale Perseo Sirio, secondo quanto definito dal Contratto Nazionale di Lavoro nel comparto Funzioni Locali 2019 -2021.

2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti alla Polizia Locale individuati dall'articolo precedente fermo restando il mantenimento delle posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari.

## **Art. 4 – FINANZIAMENTO**

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione alle norme del Codice della Strada, effettivamente incassati. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, prevede, in fase di predisposizione del bilancio di previsione, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso compreso le quote da destinarsi, alla previdenza complementare.

2. La quota del fondo previdenziale annuale è strettamente correlata alle somme effettivamente incassate e relative alle sanzioni al Codice della Strada. La stessa sarà inoltre oggetto di adeguamento in ragione della variazione numerica nella dotazione organica del Servizio di Polizia Locale del Comune, e del personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio.

3. La quota pro-capite da destinare al personale della Polizia Locale, dovrà essere determinata su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente. La medesima quota sarà suddivisa equamente tra gli addetti al Servizio di Polizia Locale ovvero sarà ininfluenza la categoria giuridica o economica di appartenenza. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto di contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

4. Il Servizio Polizia Municipale provvederà ad adottare determinazione di impegno/liquidazione delle somme previste, ed il Responsabile del competente Servizio Finanziario provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo, o ad altro fondo indicato dal dipendente.

5. La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10%, a favore dell'ex Inpdap/INPS per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione. Tale quota, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 e ss.mm.ii., è ad esclusivo carico del datore di lavoro.

#### **Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE**

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Castiadas ovvero di mobilità interna in altri Settori, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.

2. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L.

3. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente. Si precisa che in mancanza dei soggetti citati e di diverse disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita dal fondo.

#### **Art. 6 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE**

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo Sirio.

#### **Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari incompatibili e contrastanti.

#### **Art. 8 – NORME FINALI**

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada, ed il regolamento del fondo Perseo Sirio.